

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA

Presidente

(MI) MODICA

Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) RIZZO

Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CAPIZZI

Membro di designazione rappresentativa
degli intermediari

(MI) SCARANO

Membro di designazione rappresentativa
dei clienti

Relatore (MI) NICOLA RIZZO

Seduta del 09/12/2025

FATTO

Il cliente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- in data 27/3/2024, in qualità di “nuovo cliente”, ha aperto il conto corrente A*, accreditando la somma di € 100.000,00, importo limite sul quale poteva essere riconosciuto il tasso promozionale del 5% reclamizzato dall’intermediario;
- nella stessa data ha attivato il conto deposito - “conto A*” – facendo un giroconto dei predetti € 100.000,00;
- sempre nella stessa data, proprio per dare evidenza della volontà di lasciare depositata quella somma per un anno, ha attivato anche un “deposito A*” per € 100.000,00: vincolando le somme per un anno ha inteso comunicare quali fossero le sue intenzioni;
- dall’inizio di aprile 2024, per n. 12 mesi ha sempre bonificato mensilmente un importo di € 1.000,00, così come prevedeva il regolamento promozionale;
- tutti gli accrediti mensili sono stati lasciati depositati sul conto corrente, proprio per non creare alcuna commistione tra somme libere e depositate/vincolate;
- nessun’altra operazione è stata eseguita;
- pertanto, sul conto A* non ha mai lasciato depositata alcuna somma e quindi non ha goduto di alcun tasso di interesse (né del 5% promozionale, né del tasso base del 3% spettante quale nuovo cliente);
- il 27/3/2025 ha ricevuto un accredito a titolo di interessi pari soltanto al 2,50% (lordo imposte);
- si sarebbe atteso che l’intermediario a fine deposito riconoscesse automaticamente l’interesse del 5%;
- ha inoltrato un reclamo rappresentando, peraltro, che le medesime operazioni (stesso importo e stesse date) sono state effettuate anche da sua moglie;
- l’intermediario ha affermato che il tasso del 5% non sarebbe dovuto, essendovi stato un trasferimento delle somme/una sottoscrizione di ulteriori prodotti;
- conto A* e deposito A* sono entrambi conti di deposito. Il primo funge da conto di appoggio per il secondo. Nel primo le somme depositate sono libere, mentre nel secondo le somme sono vincolate;
- le somme costituite in vincolo nel deposito A* non possono che considerarsi comunque depositate nel conto A*, così come il regolamento contrattuale prevedeva. Tale regolamento non avvertiva che le somme depositate dovessero rimanere libere e giacenti per almeno 365 giorni sul conto A* e che queste non potessero essere anche vincolate per la stessa durata;

- non si è mai visto sul mercato che le somme vincolate diano interessi inferiori rispetto a quelle disponibili/libere. Non ha senso che le somme depositate libere sul conto A* per n. 365 giorni dessero il 5% di interessi, mentre le stesse somme vincolate nel deposito riconoscessero soltanto il 2,50%;
- vincolare le somme già depositate sul conto d'appoggio non può equivalere ad un "trasferimento o sottoscrizione di altri prodotti" come affermato dall'intermediario;
- il contratto di conto A* e di deposito A* è unico.

Il ricorrente domanda, quindi, il riconoscimento del tasso promozionale del 5% sull'importo di € 100.000,00 euro vincolato per un anno; ovvero, domanda il riconoscimento di ulteriori € 2.500,00 di interessi lordi rispetto a quelli già accreditati.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto afferma quanto segue:

- il cliente sostiene che il semplice transito delle somme sul conto A* comporterebbe il riconoscimento del tasso promozionale del 5%, anche se tali somme sono state immediatamente trasferite su un prodotto diverso (il deposito A*), disciplinato da un diverso contratto, che prevede un diverso tasso, pari al 2,50%;
- le condizioni contrattuali del conto A* prevedono il riconoscimento di un tasso di interesse del 5% annuo soltanto sulle somme effettivamente depositate e giacenti sullo stesso;
- la tesi del cliente porterebbe a risultati illogici, poiché occorrerebbe riconoscere il tasso promozionale del 5% a chiunque facesse transitare brevemente somme sul conto A*, anche per pochi minuti, per poi disporle altrove;
- la scelta di trasferire le somme sul deposito A* - prodotto meno redditizio - è stata assunta in autonomia dal cliente.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Questo Collegio, esaminata la documentazione agli atti del presente procedimento, osserva come appare verosimile che il cliente sia entrato in relazione contrattuale con l'intermediario, in data 17/3/2024, al fine di aderire all'offerta promozionale avente ad oggetto un tasso pari al 5% del conto A* per i nuovi clienti; appare, altresì, plausibile che il cliente, nell'aderire al deposito (vincolato) A*, non si sia avveduto della previsione di un tasso di interesse inferiore per tale prodotto.

Si rileva, al proposito, come il cliente affermi che sia illogico riconoscere un tasso di interesse inferiore per un conto vincolato, a fronte di un tasso di interesse superiore per un deposito non vincolato. Benché tale rilievo possa risultare comprensibile (e potenzialmente conforme all'ordinaria prassi commerciale, ove si confrontino prodotti identici sotto gli altri aspetti contrattuali), al fine della presente decisione, il Collegio deve necessariamente considerare: (i) le specifiche condizioni contrattuali; (ii) le modalità con le quali tali condizioni sono state pubblicizzate/representate dall'intermediario.

Alla luce di tali elementi, riceve conferma la tesi dell'intermediario convenuto secondo la quale il tasso di interesse promozionale non è dovuto nella fattispecie in esame, in quanto il cliente non ha mantenuto l'importo menzionato sul conto A*, ma – dopo averlo fatto ivi transitare – lo ha trasferito il giorno stesso su un prodotto diverso, il deposito A*, che contrattualmente prevede un tasso d'interesse inferiore, pari al 2,50%.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE